



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

RIPARTIZIONE II SETTORE IV

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università;

**VISTA** la legge 9.5.1989, n. 168;

**CONSIDERATO** che il Senato Accademico, nella seduta del 22.03.2011, ha approvato il Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.03.2011, ha espresso parere favorevole;

## DECRETA

E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia e l'allegato schema di Convenzione che ne costituisce parte integrante.

Roma

**IL RETTORE**

D.R. n. 1220 dell'11.04.2011  
prot. n. 25434

# ***REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELLE CHIAMATE DI PERSONALE DOCENTE IDONEO DI PRIMA E SECONDA FASCIA***

## **Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento**

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica ed istituzioni senza finalità di lucro, di seguito indicati come “soggetto finanziatore”, delle chiamate di docenti di prima e seconda fascia idonei nelle procedure concorsuali ancora in atto o già concluse.

1.2 È altresì disciplinato il finanziamento del differenziale di costo per l'inquadramento di docenti di ruolo in servizio presso la Sapienza, che siano risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università di Roma-La Sapienza o da altra Università..

## **Art. 2 – Finalità del finanziamento, entità e durata, modalità di corresponsione**

2.1 Il soggetto finanziatore deve presentare all'Università una proposta formale di finanziamento con l'indicazione dell'area disciplinare di riferimento; è ammesso anche il concorso tra più finanziatori per le stesse finalità.

2.2 Il soggetto finanziatore deve dichiarare: a) la disponibilità ad effettuare il tempestivo versamento della somma dovuta pari all'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati oppure, nel caso di chiamata di coloro che hanno già una posizione di ruolo docente alla Sapienza, del solo differenziale; b) l'impegno a presentare la polizza fideiussoria o in alternativa l'impegno a versare l'intero importo convenuto con riferimento alla durata complessiva del finanziamento.

2.3 Il finanziamento è reso disponibile sul conto dell'Università previa stipula di apposita Convenzione tra l'Università ed il soggetto o i soggetti che propongono il finanziamento.

2.4 La Convenzione, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dall'Università, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 3 ed unitamente alla presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo art. 6; i finanziamenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 18 comma 3 della legge 240/10, non possono coprire un numero di annualità inferiore a 15.

## **Art. 3 – Procedura d'individuazione del Dipartimento e del settore scientifico-disciplinare e modalità di selezione degli idonei**

3.1 Il Rettore, sulla base della proposta pervenuta e dell'area scientifica indicata, provvede ad individuare il Dipartimento e la Facoltà di competenza, e lo sottopone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

3.2 Il Consiglio di Dipartimento interessato individua il settore scientifico disciplinare più idoneo al raggiungimento delle finalità indicate dal finanziatore ed effettua la ricognizione degli idonei relativi a detto settore scientifico-disciplinare, pubblicando un avviso di disponibilità nel quale sono fissati i termini per la presentazione delle domande.

3.3 Il Consiglio di Dipartimento delibera quindi in ordine alla chiamata, secondo la procedura prevista dallo Statuto, e dà poi comunicazione della delibera alla Facoltà alla quale il Dipartimento è afferente, nel rispetto dei vincoli normativi, ivi compresi quelli derivanti dallo Statuto, e di bilancio.

#### **Art. 4 - Importo dei finanziamenti**

4.1 La Convenzione, stipulata tra L'Università ed il soggetto finanziatore di cui all'art. 1 del presente Regolamento, deve prevedere la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati.

4.2 Nel caso di previsione di chiamata di coloro che abbiano una posizione di docenza di ruolo alla Sapienza, la Convenzione prevede il finanziamento del solo differenziale, calcolato sul costo standard, con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali.

#### **Art. 5 - Convenzione e modalità di stipula della Convenzione**

5.1 Il soggetto finanziatore all'atto della stipula della Convenzione dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata.

5.2 La presa di servizio dell'idoneo potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero dopo l'effettivo versamento integrale delle risorse riferite all'intera durata del finanziamento da parte del soggetto esterno.

#### **Art. 6 – Garanzie da parte dei Soggetti finanziatori**

6.1 Il soggetto finanziatore è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt. 4 e 5, con la clausola "a prima richiesta".

6.2 Qualora la proposta di finanziamento provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento dovrà contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

6.3 La fideiussione dovrà, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall'art. 4 dovranno essere adeguati, nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto del Rettore.

Roma,

IL RETTORE

**CONVENZIONE TRA \_\_\_E LA SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA CHIAMATA DEL DOCENTE DI PRIMA/ SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI\_\_\_\_\_**

**TRA**

L'Ente pubblico/Ente a prevalente partecipazione pubblica/Ente o Istituzione senza fine di lucro ( C.F.\_\_\_\_) ( P.IVA\_\_\_\_), rappresentato/a/i da\_\_\_\_residente/i per la carica in\_\_\_\_\_via\_\_\_\_\_

**E**

La Sapienza-Università di Roma, di seguito indicata come "Università", rappresentata dal Rettore, residente per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro 5

**PREMESSO**

1. che l'Ente/Istituto indicato in epigrafe ha un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nell'area di .....
2. che il Dipartimento di ..... ha interesse al potenziamento dell'area scientifica sopradetta n virtù del crescente interesse scientifico e delle connesse implicazioni didattiche;
3. che l'Ente/Istituzione indicato in premessa ha manifestato l'interesse a contribuire al potenziamento della didattica e della ricerca nella predetta area scientifica\_\_\_\_\_con adeguato finanziamento per la chiamata di un docente di prima/seconda fascia presso l'Università;
4. che presso l'Università è in vigore il Regolamento sul finanziamento con fondi esterni delle chiamate di personale docente idoneo in procedure di prima e seconda fascia;
5. che il Senato Accademico ha identificato nel Dipartimento .... quello più interessato al potenziamento della sopra detta area scientifica, nel settore scientifico-disciplinare .... quello più appropriato;
6. che il suddetto Dipartimento attiverà le procedure di chiamata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto dell'Università dopo la stipula della presente Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Richiamo delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2 .- Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di\_\_\_\_\_della chiamata di un docente di prima/seconda fascia per l'area scientifica\_\_\_\_\_.

**Art. 3 – Modalità di erogazione del finanziamento convenuto**

3.1 L'Ente/Istituzione indicato in epigrafe, rappresentato da....., s'impegna ad erogare all'Università l'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati [oppure

nel caso di chiamata di docenti di ruolo in servizio presso l'Università e che hanno conseguito l'idoneità: calcolato sulla base del differenziale tra stipendio attualmente in godimento e stipendio nel ruolo e fascia superiore], con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, in 15 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula e le altre da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione mediante versamento sul C.C. n. 400014148 dell'Unicredit CODICE ABI: 03002, CODICE CAB: 03371; CODICE IBAN: IT 37 W 03002 03371 000400014148

3.2 L'Università si riserva di comunicare tempestivamente il numero di Conto Corrente di eventuale nuova Banca tesoriere, insieme con i relativi codici di identificazione.

#### **Art. 4 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata di 15 anni, con decorrenza dalla data di stipula. La convenzione può essere risolta consensualmente in via anticipata ove l'Ente/Istituzione proceda al versamento di quanto ancora dovuto nell'arco degli otto anni.

#### **Art. 5 – Eventuale rinnovo della Convenzione per le stesse o altre finalità**

Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta dell'Ente/Istituzione, mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell'Università.

#### **Art. 6 – Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa**

6.1 *L'Ente/Istituzione*, a garanzia degli obblighi che assume con la presente Convenzione, presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile; tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola "a prima richiesta".

6.2 Detta fideiussione dovrà, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.

#### **Art. 7 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del codice civile e dei Regolamenti dell'Università *vigenti* al momento della stipula della Convenzione.

Per l'Ente/Istituzione .....

Per la Sapienza-Università di Roma

Il Presidente/Amministratore

Il Rettore

Roma,